

# Regione Puglia

1.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio 308/A VI Legislatura


D. D. L. N. 26 DEL 17/11/1998

"ATTUAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 2° LETT. B° D.LGS. 112/98 -  
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINI -  
STRATIVE RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE".

## REGIONE PUGLIA

**DISEGNO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA,  
COMMERCIO, ARTIGIANATO - SETTORE FIERE.**

"Attuazione dell'art. 41, comma 2° lett. b) D.Lgs. 112/98. Trasferimento alla  
Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del  
Levante di Bari."



*F*



*G. A. P. B.*

## R E L A Z I O N E

La materia "fiere e mercati", espressamente contemplata nell'art.117 della Costituzione, quale oggetto di trasferimento alle Regioni, ha dato luogo in passato ad un contenzioso tra Regioni e Stato innanzi alla Corte Costituzionale, approdato ad una sentenza, la n.138/72, di parziale reiezione dei ricorsi presentati dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Puglia.

Le Regioni in questione denunciavano il fatto che il D.P.R. n. 7/72 assolvesse ad una funzione di mero trasferimento di funzioni amministrative già individuate nella normativa previgente, senza alcun progresso in direzione di un assetto del settore.

Il processo di affermazione delle competenze regionali in materia si è compiuto con il D.P.R. n.616/77 che all'art, 51, ha affermato in capo alle Regioni una integrale competenza in materia di fiere superando i vincoli posti dal D.P.R. n.7/1972, sancendo la piena potestà delle Regioni in materia di enti fieristici, prima riservata esclusivamente allo Stato, che si estrinseca nel potere di riconoscimento, di attribuzione della personalità giuridica e di ordinamento degli enti stessi. Nella competenza rientrava così la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche, senza alcuna distinzione tra le fiere internazionali organizzate o meno dagli enti interessati.



L'art. 53 del predetto D.P.R. N.616/77 conservava, però, allo Stato le funzioni amministrative relative agli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona.

Con il D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 viene compiuto un ulteriore passo verso il completamento del processo di razionalizzazione delle competenze in materia di fiere e mercati riconoscendosi alle Regioni interessate anche le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari e conservando allo Stato solo il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale nonché il riconoscimento della qualifica e la compilazione del calendario delle manifestazioni internazionali.

Poiché l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni dovrebbe decorrere, a norma del comma 3 dell'art. 50 del D.lgs, dal 1 gennaio 1999 e gli attuali titolari degli organi degli enti fieristici restano in carica fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni, è necessario dotarsi dello strumento normativo che regolamenti lo svolgimento delle funzioni concernenti l'Ente Fiera di Bari.



- 3 -



Il regime di controllo agli enti fieristici esercitato finora dallo Stato è operato sulla base della normativa recata dal R.D.L. n. 454/1934 che impone la sottoposizione al controllo del Ministero dell'I.C.A. dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi nonché delle operazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

E' evidente che lo Stato con il R.D.L. n.454/34 ha inteso riservarsi una potestà di controllo che più precisamente si configura quale potestà di vigilanza sull'attività degli enti fieristici.

Infatti, non è istituito un pedante riscontro sugli atti, del resto non confacente al tipo di ente economico che è l'ente fieristico, bensì un controllo sull'attività, sugli indirizzi programmatici, sulle scelte gestionali con proiezione poliennale. Si è, in tal modo, assicurata agli enti una maggiore snellezza operativa ed una più accentrata responsabilizzazione dei loro organi decisionali, dato che un sistema di controllo preventivo su ogni atto comporta sia un appesantimento burocratico che la deresponsabilizzazione degli organi dell'ente nelle loro scelte.

Poiché la legislazione regionale, già intervenuta per gli enti fieristici non internazionali, si ispira agli stessi principi, il presente schema di d.d.l. propone un sistema di controllo, sostanzialmente in linea con quello del R.D.L. n. 454/34.

\* \* \*

Lo schema di d.d.l. si compone di n,7 articoli e non reca disposizioni che comportino oneri per il bilancio regionale.

## ART. 1 - FINALITA'

In attuazione all'art.41 comma 2, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari spettanti alla Regione Puglia.

## ART.2 - TRASFERIMENTO FUNZIONI

Le funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia che le svolgerà d'intesa con il Comune di Bari a decorrere dall'entrata in vigore del corrispondente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'art. 7, comma 1 della Legge 15 marzo 1997 n.59, e dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.



-4-



Handwritten signature and initials.

**ART. 3 - NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE**

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica.
2. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'Ente, dall'Assessore competente in materia fieristica.


**ART. 4 - STATUTO**

1. Lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari.
2. ~~Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo Statuto dell'Ente è adeguato alle norme vigenti con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari;~~
3. Lo Statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna. L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purchè già accertati in entrata. Lo statuto dell'ente deve indicare:
  - a) lo scopo,
  - b) la sede.
  - c) il patrimonio ed i mezzi per il raggiungimento dello scopo,
  - d) gli organi:
    - 1) il Presidente.
    - 2) il Consiglio di Amministrazione
    - 3) il Consiglio Generale;
    - 4) il Collegio dei Revisori del Conti;
    - 5) ~~il Segretario Generale~~

e) I principi contabili dei bilanci e loro controlli.



- 5 -



Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and 'Sey'.

- h) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento,
- g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche,
- h) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'Ente;
- i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.


~~4. Le nomine di cui al precedente punto f) devono essere motivate con l'indicazione dei criteri di professionalità adottati per la scelta e del curriculum della persona prescelta.~~

## ART.5 - BILANCIO


1. Le delibere relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo ed all'assunzione di impegni di spesa pluriennali, sono trasmesse, entro 30 giorni dalla loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'art. 89, punto 6, della Legge Regionale n. 17/77, all'Assessore Regionale all'Industria, Commercio ed Artigianato competente in materia fieristica.
2. L'Assessore, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette delibere, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

## ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica,
2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Sindaco del Comune di Bari, l'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari entro 15 giorni dal ricevimento può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.
3. Entro i successivi 15 giorni l'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se de caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme



Storici



cey  
PB

deliberazione della Giunta stessa da adottarsi su proposta dall'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica.


- 4. In attesa dell'adeguamento dello Statuto, ove si verifichi la decadenza degli organi statutari in carica, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, è nominato un Commissario straordinario per lo svolgimento degli affari correnti.

**ART.7 - NORMA FINANZIARIA**

1. Per le spese derivanti dal trasferimento di competenza si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della L. 59/1997, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

*es*

*[Signature]*





# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

Alla Segreteria della  
Giunta Regionale

Sede

Alla Segreteria della  
Presidenza della G. Regionale

Sede

All' Ufficio Legislativo  
della Giunta Regionale

Sede

All' Assessorato COMMERCI

Sede

<b>REGIONE PUGLIA</b> <b>UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA</b>
<b>26 OTT. 1998</b>
Prot. N. <u>10/2888/L.R.</u>
Cat. .... Cl. .... Fase. ....

Prot. n° 20/PI4799 U.I. del

23 OTT. 1998


OGGETTO: S.D.D.L. "ATTIVAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 2° LETT. B) D. L.G.S. 112/98  
- TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE  
ALL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE DI BARI" - COMMA /SDL/ 98 /DEC. 15....

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento,  
Munito del visto di questo Settore.


2. Privo del visto con le seguenti osservazioni:

.....  
.....  
.....  
.....



- 1 -

Il Coordinatore  
(dr. Carlo Siciliani)





# REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

## ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

**Settore proponente:** ASSESSORATO I.C.A. - SETTORE COMMERCIO

**D.D.L.:** Attuazione dell'art.41, comma 2, lett.b) del Decreto legislativo n.112/98.  
Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative  
all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari.

### REFERTO TECNICO

(art. 29 L.R. 1777 modif. della L.R. 963)

**Spesa prevista e fonti di finanziamento:**

**Capitolo/i di Entrata:**

**Capitolo/i di Spesa:**

**Spesa riferita al presente bilancio:**

**Spesa riferita ai bilanci futuri:**

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

**Note:** Il d.d.l. in questione non comporta adempimenti previsti dal 1° e 2° comma  
dell'art. 63 della L.R. n.17/77.

Dirigente Settore/Unità

*Dott. Francesco Cappariello*

**Parere del Settore Ragioneria:**

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**



Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 18-11-98

Dirigente Settore/Unità



- 8 -





IL PRESENTE DISEGNO  
DI LEGGE E' COMPOSTO  
DA N. 8 PAGINE

IL COORDINATORE  
dell'Ufficio Legislativo Giunta Region  
(Dr. Pasquale Rutigliani)